

PROPOSTA

Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ed in particolare:

- l’articolo 6, che disciplina le modalità di istituzione dei Monumenti naturali, stabilendo:
 - al comma 3, che “*I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, comma 2*”;
 - al comma 4, che “*Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’articolo 27*”;
- l’articolo 27, che disciplina i contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1048 del 30 dicembre 2020 concernente il “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette”, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 542, è stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, che all’art. 3, lettera d, modifica l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con

“Direzione Regionale Ambiente”, che mantiene le funzioni di struttura competente per le proposte di istituzione di nuove aree protette e monumenti naturali;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Genazzano n. 28 del 24/05/2022 in cui viene proposta alla Regione Lazio l’istituzione del Monumento Naturale sito nel comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale) denominato “Ponte dei Picari”, come individuato nella cartografia allegata alla delibera stessa, con un’estensione complessiva pari a 146,9 ettari;
- la “Relazione ambientale” allegata alla suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale di Genazzano in cui vengono evidenziati gli elementi di pregio naturalistico presenti nell’area, in particolare, per gli aspetti botanici, una fascia vegetale riparia lungo il fiume Sacco in buono stato di conservazione e lembi a carattere residuale di formazioni forestali a querce caducifoglie; relativamente agli aspetti zoologici nell’area sono state segnalate 173 specie ornitiche, alcune specie ittiche ed alcuni mammiferi di interesse conservazionistico ed unionale;

VISTA la Determinazione n. G11547 del 01/09/2022, che dichiara conclusa l’istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale Ambiente, indicando l’area “Ponte dei Picari” nel Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale) idonea all’istituzione di un Monumento Naturale;

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente nel corso della sua istruttoria ha effettuato delle variazioni alla perimetrazione del Monumento Naturale, necessarie per far coincidere i limiti dell’area protetta con alcuni elementi territoriali (strade vicinali) ed evitare il frazionamento di alcune proprietà, con un ricalcolo della superficie a 132,4 ettari, riducendone la superficie per assicurare una migliore gestione dell’area protetta;

CONSIDERATO:

- che il Monumento Naturale è caratterizzato da un paesaggio alto collinare a matrice agricola, costituito da coltivi a cereali e prati avvicendati in cui compaiono frammenti di formazioni vegetali naturali e seminaturali, alcuni di un certo pregio naturalistico come quelli forestali e le zone umide, queste ultime includono ambienti reici (fiume e fossi) e lentici (stagni originati da cave dismesse);
- che il Monumento Naturale contiene elementi di pregio naturalistico, in particolare, per gli aspetti botanici, una fascia vegetale riparia lungo il fiume Sacco in buono stato di conservazione e lembi a carattere residuale di formazioni forestali a querce caducifoglie, tra queste ultime sono di particolare rilevanza quelle presenti nel bosco di Valle Sambuco e di Colle Manzella, con individui secolari di cerro (*Quercus cerris*); relativamente agli aspetti zoologici nell’area sono state segnalate 173 specie ornitiche, alcune di interesse conservazionistico in quanto inserite tra le specie di interesse unionale richiamate nella Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE, tra cui alcune specie di ardeidi (*Nycticora nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*), di Accipitriformi (*Circaetus gallicus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*), di caradriformi (*Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Tringa glareola*) ed alcuni passeriformi (*Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*); tra i mammiferi di interesse, viene riportata la presenza stabile del lupo (*Canis lupus*) dal 2019; lungo il fiume Sacco è segnalata la presenza di tre specie ittiche di interesse unionale, quali rovella (*Rutilus rubilio*), barbo tiberino (*Barbus tyberinus*) e vairone (*Telestes muticellus*);

- che l'area è in contatto con il Monumento Naturale, già istituito, "Selva di Paliano e Mola di Piscoli", nel comune di Paliano (FR) e ne costituisce la sua naturale estensione in termini di contiguità fisico-territoriale e di connettività ecologico-funzionale e, in questo ruolo, può favorire una mitigazione degli effetti della frammentazione ambientale in entrambi i siti;
- che l'area ha anche una valenza storico-architettonica, con il Ponte dei Picari sul fiume Sacco che funge da collegamento con il complesso fortilizio - costituito da un mulino fortificato e dalla torre di Piscoli - già incluso nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli;
- che la verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione e del quadro vincolistico ha dato esito positivo;

PRESO ATTO della volontà dell'amministrazione comunale di Genazzano di valorizzare e promuovere l'area oggetto di interesse;

RITENUTO

- che al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;
- opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire il Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*", ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione al Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi eventualmente, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree naturali protette;

PRESO ATTO

- che la Direzione Regionale Ambiente, con nota prot. n. XXX del XXX, ha richiesto al Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori dell'avviso per l'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*" e della relativa proposta di Decreto istitutivo;
- che la proposta di Decreto è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori del Comune di Genazzano, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;
- della trasmissione delle relata di pubblicazione dell'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi Pretori del Comune di Genazzano (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX del XXX), della Città Metropolitana di Roma Capitale (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX) e della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini (nota prot. n. XXX del XXX, acquisita al protocollo regionale n. XXX del XXX), con le quali si comunica l'avvenuta pubblicazione e di XXX ricevuto osservazioni in merito;

PRESO ATTO che all'indirizzo della Direzione Regionale Ambiente, XXX pervenute osservazioni relativamente alla proposta in argomento;

VISTA

– le cartografie su base CTR e su base catastale in scala 1:5.000 allegate al presente Decreto (tavole A e B), predisposte dalla Direzione Regionale Ambiente e da considerare parte integrante del presente Decreto;

VISTO il parere XXX della competente Commissione Consiliare Permanente n. XXX, espresso nella seduta n. XXX del XXX;

RITENUTO di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*", nel territorio del Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale) per la comprovata importanza naturalistica, paesaggistica e storico-architettonica;

DECRETA

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm. ii, il Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*", nel territorio del Comune di Genazzano della Città Metropolitana di Roma Capitale, di estensione complessiva pari a 132,4 ettari, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Tavole A e B).

DI APPLICARE, quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia dell'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4 ivi compreso il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme; nel Monumento Naturale si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.

DI GARANTIRE nella gestione delle superfici forestali, delle siepi, delle formazioni arbustive e ripariali, ai fini della loro conservazione, lo sviluppo e la stabilità ecologica nonché i criteri di eco-sostenibilità della selvicoltura naturalistica, anche al fine di favorire le naturali successioni ecologiche in atto.

DI PREVEDERE per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente gestore. A tale scopo l'Ente Gestore, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, può eventualmente avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti in materia di Aree Naturali Protette.

DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*" al Comune di Genazzano (Città Metropolitana di Roma Capitale), che provvederà all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. ii, nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.

DI AFFIDARE all'Ente di Gestione la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del Monumento Naturale al fine di favorire la percezione dei valori del

paesaggio naturale e culturale conservato e della geodiversità, attraverso la fruizione del sistema costituito dagli elementi del paesaggio, naturale, geologico e antropico - culturale da parte della cittadinanza, assicurando che gli interventi di valorizzazione vengano progettati ed eseguiti tenendo conto dei valori ambientali presenti.

DI AFFIDARE all'Ente di Gestione la notifica del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo, dei terreni interessati dall'istituzione del Monumento Naturale "*Ponte dei Picari*", nonché la relativa trascrizione del vincolo sui registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente

Nicola Zingaretti



